

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
Direzione Finanza Bilancio e Tributi
Settore Gestione Tributi e Canoni

**Regolamento Imposta Unica
Comunale (IUC)**

**Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)**

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20/05/2014
- Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 24/09/2014
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2023

Indice

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Soggetto attivo	pag. 3
Art. 3 – Pluralità di possessori e/o detentori	pag. 3
Art. 4 – Variazione consistenza unità immobiliari	pag. 3
Art. 5 – Anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari	pag. 4
Art. 6 – Articolo abrogato	pag. 4
Art. 7 – Abitazioni locate e altre fattispecie	pag. 4
Art. 8 – Interessi	pag. 4
Art. 9 – Arrotondamento	pag. 4
Art. 10 – Versamenti e accertamenti minimi	pag. 5
Art. 11 – Compensazioni	pag. 5
Art. 12 – Rateazione del pagamento delle imposte accertate	pag. 5
Art. 13 – Termini per la presentazione di autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive	pag. 6
Art. 14 – Immobili inagibili o inabitabili e immobili storici	pag. 7
Art. 15 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 7
Art. 16 – Aree fabbricabili pertinenziali	pag. 7
Art. 17 – Dichiarazione e autocertificazione TASI - ulteriori modalità di presentazione	pag. 8
Art. 18 – Dichiarazione	pag. 8
Art. 19 – Scadenze di pagamento e attività di controllo	pag. 8
Art. 20 – Individuazione dei servizi indivisibili e dei costi alla cui copertura la TASI è diretta	pag. 9
Art. 21 – Quota a carico del detentore	pag. 9
Art. 22 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 9

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e disciplina la gestione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) istituito con il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3

Pluralità di possessori e/o detentori

1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato e dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

Art. 4

Variazione consistenza unità immobiliari

1. Qualora sia compiuta una attività edilizia, non rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 3, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che modifichi la consistenza delle unità immobiliari e da cui derivi un nuovo classamento e quindi una nuova rendita catastale, le modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della variazione catastale. Nel caso l'accatastamento comporti la cessazione di una unità immobiliare e costituzione di una nuova, la nuova rendita ha decorrenza dalla costituzione della nuova unità immobiliare.

Art. 5

Anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. La situazione di cui al comma precedente deve risultare da apposita autocertificazione.

Art. 6

Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (Articolo abrogato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 24/09/2014)

Art. 7

Abitazioni locatate e altre fattispecie

1. Per gli immobili a destinazione abitativa concessi in locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/98 o ad equo canone o con contratti stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio potrà essere riservata un'aliquota agevolata rispetto alle aliquote applicate agli altri immobili locati.
2. La sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere autocertificata dal contribuente.

Art. 8

Interessi

1. Gli interessi applicabili sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale. (comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2023).
2. Gli interessi sui rimborsi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 9

Arrotondamento

1. Qualsiasi pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 10

Versamenti e accertamenti minimi

1. L' imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e/o saldo.
2. L'Amministrazione Comunale non effettua rimborsi, per imposta ed interessi, per importi uguali o inferiori a 12,00 euro.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni, interessi non sia superiore a 16 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 11

Compensazioni

1. Sono possibili, su richiesta del contribuente, compensazioni tra qualsiasi credito e debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. Le compensazioni devono essere autorizzate, salvo diversa prescrizione di legge, dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento a valere su crediti certi, liquidi ed esigibili.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare, su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione, l'importo e la tipologia del credito utilizzato per ciascuna scadenza d'imposta oltre al provvedimento autorizzativo alla compensazione.
4. Si applicano alla suddetta comunicazione, in quanto obbligo informativo da parte del contribuente, le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione TASI.
5. *(Comma abrogato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 24/09/2014)*

Art. 12

Rateazione del pagamento delle imposte accertate

1. A richiesta, per motivate situazioni particolari di difficoltà a versare nei termini le somme determinate negli avvisi di accertamento, può essere concessa una rateazione, per importi complessivamente non inferiori a 100 euro secondo i seguenti criteri:
 - fino a euro 3.000,00 massimo 12 rate mensili;
 - da euro 3.000,01 fino a euro 6.000,00 massimo 24 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 fino a euro 9.000,00 massimo 36 rate mensili;
 - da euro 9.000,01 a euro 12.000,00 massimo 48 rate mensili;
 - da euro 12.000,01 a euro 15.000,00 massimo 60 rate mensili;
 - oltre 15.000,00 euro massimo 120 rate mensili.Ciascuna rata non potrà comunque avere importo inferiore a 25 euro.

2. Nel caso di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate potrà essere concessa una sola dilazione non superiore ad ulteriori 24 rate, fermo restando il limite massimo di 120 rate. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022)*
3. I pagamenti effettuati verranno imputati dapprima al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, agli interessi, alle spese di notifica ed agli oneri di riscossione e successivamente al tributo. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022)*
4. La rateizzazione, in presenza di debiti superiori ad euro 35.000,00 o comunque in caso di un numero di rate superiore a 60, è condizionata alla presentazione di una cauzione che può essere costituita da garanzia rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 1, commi b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348, di insindacabile gradimento da parte dell'Amministrazione Comunale. AI fini di cui al precedente periodo, per debiti si intendono tutte le somme dovute e non ancora pagate dal soggetto passivo e non garantite da cauzione, per imposte e tributi dovuti al Comune di Venezia anche affidati in riscossione a proprie società partecipate, comprese somme iscritte a ruolo ed eventuali importi già rateizzati e non ancora versati. Tale garanzia deve prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune;
 - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo solo con il consenso scritto del Comune di Venezia;
 - il Tribunale di Venezia quale foro competente per le controversie.*(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022)*
5. In casi particolari in sede di riscossione coattiva, soggetti ad esclusiva valutazione di convenienza e utilità da parte dell'Amministrazione, la garanzia può essere prestata mediante costituzione volontaria di pegno, ipoteca o altre garanzie reali su beni del debitore. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022)*
6. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1, il mancato pagamento di due rate comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione dell'intera somma dovuta. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022)*
7. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2023).*
8. La revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione di cui al precedente comma 4 preclude la concessione di rateizzazioni a favore del medesimo debitore, anche se riferiti a imposte e tributi diversi o diverse annualità. *(comma modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 31/05/2022)*

Art. 13
Termini per la presentazione di autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive

1. Il termine per la presentazione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive previste per legge o da altri atti dell'amministrazione comunale è, per ciascun anno d'imposta, lo stesso previsto per la presentazione della dichiarazione TASI.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per l'omessa o tardiva dichiarazione TASI.

Art. 14
Immobili inagibili o inabitabili e immobili storici

1. Per i fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU cioè è ridotta del 50%. Per la definizione dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento IMU vigente.
2. Per i fabbricati di interesse storico e artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42 del 2004 la base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU cioè è ridotta del 50%.

Art. 15
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi indicativi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. *(Comma modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 24/09/2014)*
2. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai suddetti valori indicativi non limita in alcun modo la potestà accertativa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16
Aree fabbricabili pertinenziali

1. Le aree costituenti pertinenza di fabbricato non sono tassabili autonomamente.
2. Le aree costituenti pertinenza di fabbricato perdono tale carattere e sono perciò tassabili come aree fabbricabili dalla data in cui è depositata al protocollo comunale la richiesta/dichiarazione per l'utilizzo edificatorio delle stesse.

3. Per accertare il carattere pertinenziale delle aree poste a servizio di fabbricati già esistenti si fa riferimento alle risultanze catastali, salva la possibilità di prova contraria.
4. La pertinenzialità dell'area deve essere comunicata all'amministrazione con apposita dichiarazione e non può essere riconosciuta per annualità precedenti a quelle della dichiarazione.

Art. 17

Dichiarazione e autocertificazione TASI – ulteriori modalità di presentazione

1. Oltre alle ordinarie modalità di consegna previste dalla normativa vigente della dichiarazione e delle autocertificazioni TASI sono utilizzabili anche quelle previste dall'art. 17 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'uso del fax, della Posta Elettronica Certificata e di apposita procedura informatica.

Art. 18

Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

Art. 19

Scadenze di pagamento e attività di controllo

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta.
2. Per esigenze tecnico operative che impediscano la regolare informazione ai contribuenti o per problematiche che rendano eccezionalmente difficoltoso l'assolvimento dell'obbligo di versamento, la Giunta Comunale può posticipare le scadenze e modificare il numero delle rate di pagamento del tributo.

3. Nel caso la legge lo preveda, la Giunta Comunale potrà destinare una quota delle somme effettivamente riscosse, in seguito all'emissione di avvisi di accertamento TASI, per la costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato alla suddetta attività. *(Comma aggiunto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 24/09/2014)*

Art. 20

Individuazione dei servizi indivisibili e dei costi alla cui copertura la TASI è diretta

1. Con la delibera annuale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 21

Quota a carico del detentore

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il detentore versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 22

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.